

REGOLAMENTO
PER LA FORMAZIONE E L'ORIENTAMENTO
DEI PRATICANTI AVVOCATI

Tra:

il **CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VICENZA**, in persona del suo Presidente Avv. Lucio Zarantonello

e

il **TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA**, in persona del suo Presidente Dr. Giuseppe Bozza

premesse:

- a) che la legge professionale (art. 14 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, lett. a e c) demanda al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati il compito di provvedere alla custodia degli albi professionali e dei registri dei praticanti e alla vigilanza sull'esercizio della pratica forense;
- b) che il regolamento per la pratica (art. 1-3 d.p.r. 10 aprile 1990, n° 101) attribuisce al Consiglio dell'Ordine il compito di istituire scuole di formazione professionale ad integrazione della pratica forense, nonché (art. 4.3) il compito di vigilare sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti avvocati, nei modi previsti dal regolamento stesso e con i mezzi ritenuti più opportuni;
- c) che spetta al Consiglio dell'Ordine il rilascio di un certificato di compiuta pratica, previa verifica che il praticante abbia svolto la pratica stessa, per il periodo prescritto, con diligenza e profitto (art. 10 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37);

- d) che già da tempo il Ministero di Giustizia ha manifestato il proprio assenso allo svolgimento da parte dei praticanti avvocati, di stages e di tirocini di orientamento e di formazione presso gli uffici giudiziari, ritenendo anche che gli stessi possano essere legittimamente inquadrabili nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 18 legge 24.06.97, n. 196;
- e) che la legge istitutiva delle scuole di specializzazione (d. lgs. 17 novembre 1997, n. 398, art. 16) ha inteso provvedere alla formazione comune di magistrati e avvocati, attraverso un apprendimento non solo teorico, ma integrato anche da esperienza pratiche;
- f) che inoltre appare necessario rendere effettive, con tutti gli strumenti a disposizione ed anche a livello territoriale, le garanzie e i diritti riconosciuti ai cittadini, nonché la ragionevole durata dei processi ed un giusto processo (art. 111 Costituzione e art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo);
- g) che tali obiettivi risultano attualmente pregiudicati anche dall'arretrato venutosi a formare, a causa della mancata copertura dei posti in organico del personale amministrativo e giudiziario;
- h) che lo stesso disegno di legge – delega sull'istituzione dell'"ufficio per il processo" presuppone una complessiva riorganizzazione degli uffici giudiziari, tesa ad essere funzionale al processo e alle sue necessità e, accantonata l'istituzione della figura dell'"ufficio del giudice", prevede la creazione di quella dell'assistente o ausiliario del giudice;
- i) che, al fine di facilitare territorialmente il raggiungimento dei predetti obiettivi e l'esecuzione delle richiamate discipline legislative, si ritiene

possibile attuare un metodo partecipativo tra Magistratura, Avvocatura ed Enti locali nell'organizzazione degli uffici giudiziari, anche per perseguire una migliore razionalizzazione degli uffici e dell'attività giudiziaria;

- j) che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 19/07/2007, ha auspicato la diffusione dei tirocini di cui sopra, sia pur fissando delle regole generali e dei limiti nello svolgimento degli stessi;
- k) che la formazione comune di avvocati e magistrati va incoraggiata e ampliata in tutte le forme possibili, anche per il rilievo che assume ogni esperienza di lavoro congiunto nell'amministrazione della giustizia;
- l) che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza ed i magistrati del Tribunale di Vicenza hanno dichiarato la disponibilità ad indirizzare ed accogliere i praticanti avvocati in un tirocinio – stage di orientamento e di formazione, presso gli uffici giudiziari, a valere quale parte integrante della pratica professionale prevista per legge;
- m) che, tenendo conto delle osservazioni e dei rilievi formulati nella richiamata delibera 19/07 u.s. del Consiglio Superiore della Magistratura, si possono prospettare – in via sperimentale e riservata ogni migliore disciplina all'esito delle prime esperienze – nuove forme di tirocinio dei praticanti avvocati, nell'intento di migliorare ed orientare la loro formazione, oltre che di contribuire ad una maggiore funzionalità ed efficienza nell'amministrazione della giustizia.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1

I praticanti avvocati, dopo almeno un anno di iscrizione nel registro dei praticanti avvocati (avendo svolto un anno di pratica forense o un pari periodo di frequenza presso le scuole di specializzazione delle professioni legali), sono ammessi a espletare il tirocinio, per il periodo di un anno, prestando la loro attività presso le sezioni civili e penali ordinarie del Tribunale di Vicenza.

Tale tirocinio sarà riconosciuto dal Consiglio dell'Ordine, per il tempo effettivamente prestato, al fine del completamento della pratica e del rilascio del relativo certificato.

ARTICOLO 2

Il praticante avvocato che intende svolgere il tirocinio di orientamento e di formazione presso gli uffici giudiziari, deve farne domanda al Consiglio dell'Ordine, presentando un adeguato curriculum, indicando i dati personali, gli studi compiuti, gli eventuali titoli come meglio descritti all'art. 5, nonché indicando le eventuali specifiche opzioni circa gli uffici giudiziari ove intenderebbe svolgere il tirocinio.

Il Consiglio dell'Ordine, in sede istruttoria, può sentire personalmente il praticante nonché raccogliere ogni informazione ritenuta utile.

ARTICOLO 3

Il Consiglio dell'Ordine, previa verifica dei requisiti formali, ivi compreso quello di iscrizione all'apposito registro da almeno un anno, trasmetterà le domande all'apposita Commissione prevista all'art. 4, che vaglierà le medesime.

Il Presidente del Tribunale, interpellati i Magistrati disponibili al ruolo di affidatari dei praticanti Avvocati, comunicherà al Presidente del Consiglio

dell'Ordine il numero dei tirocinanti ammissibili, sulla base delle accertate disponibilità. Ciascun Magistrato, può essere assegnatario di un tirocinante.

ARTICOLO 4

Viene istituita una apposita Commissione avente il compito di valutare ed ammettere al tirocinio i praticanti avvocati che ne hanno fatto richiesta.

Detta Commissione è formata dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza (o da un suo delegato) e da due Consiglieri dell'Ordine (o da loro delegati) facenti parte della Commissione praticanti già istituita presso il Consiglio.

La Commissione deciderà sull'ammissione degli aspiranti, valutandone le domande sulla base dei seguenti criteri:

- votazione riportata in sede di conseguimento della laurea;
- Titolo della tesi avente minore o maggiore attinenza alle particolari caratteristiche del tirocinio;
- Indirizzo di specializzazione;
- Eventuali pubblicazioni, note a sentenza, eccetera;
- Partecipazione certificata ad incontri di studio o a convegni.

La Commissione potrà inoltre decidere di valutare l'idoneità degli aspiranti anche a seguito di un colloquio con gli stessi.

ARTICOLO 5

La Commissione di cui all'art. 4 comunica al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati l'elenco dei tirocinanti ammessi al tirocinio presso il Tribunale di Vicenza e il Consiglio dell'Ordine provvede, con apposito

provvedimento, a sospendere l'eventuale abilitazione al patrocinio, per tutta la sua durata e con effetto immediato.

ARTICOLO 6

Il tirocinio avrà la durata di un anno, esclusivamente ed nel settore penale o civile, a scelta dell'interessato. A ciascun praticante verrà assegnato un tutor, individuato fra i consiglieri del Consiglio dell'Ordine facenti parte della Commissione praticanti. Tale tutor sarà coinvolto nel progetto formativo quale riferimento didattico –organizzativo e sarà destinatario della relazione sul tirocinio.

Ciascun tirocinante, inoltre, viene assegnato ad un singolo Magistrato designato dal Presidente del Tribunale fra quelli che hanno offerto la loro disponibilità.

Il Magistrato affidatario seguirà l'intero percorso formativo del tirocinante redigendo, al termine del prescritto periodo, un breve relazione sull'attività svolta dal medesimo e attestando, altresì, l'effettiva frequentazione dell'ufficio giudiziario.

Detta documentazione verrà trasmessa al Presidente del Tribunale e verrà inoltrata anche al Presidente del Consiglio dell'Ordine e, inoltre, copia dell'attestazione di frequenza verrà rilasciata, su richiesta, anche all'interessato.

La dichiarazione di mancato o insufficiente frequentazione dell'ufficio, per il periodo stabilito, costituisce causa del mancato riconoscimento della validità del tirocinio.

ARTICOLO 7

Ferme rimanendo le preclusioni stabilite dal Consiglio Superiore della Magistratura è vietato per i tirocinanti assistere allo svolgimento di attività giudiziarie coperte da segreto o, comunque, sottratte alla regola della pubblicità e, quindi, da considerarsi riservate.

In particolare non potranno essere oggetto del tirocinio le attività giurisdizionali in Camera di Consiglio, sia in materia civile che penale, né le attività di indagine. Inoltre, per quanto riguarda le udienze alle quali il praticante potrà partecipare, salvo il consenso delle parti, ove ciò sia possibile, sono escluse tutte quelle riguardanti cause o procedimenti in materia di famiglia, stato delle persone e diritti della personalità, con particolare riferimento ai procedimenti in cui siano coinvolti minorenni o soggetti incapaci o per i quali vi sia amministrazione di sostegno.

Senza che la presente elencazione abbia carattere tassativo possono, quindi, considerarsi comprese nel progetto di formazione le seguenti attività:

Settore civile

Compimento di attività di collaborazione ed affiancamento dei Magistrati addetti alle varie sezioni del Tribunale consistenti in:

- partecipazione all'udienza, con accesso ai soli fascicoli affidati, salvo i casi indicati all'articolo 128 c.p.c., incluse le udienze civili camerale, di trattazione ed istruttorie, con la sola esclusione della partecipazione alla camere di consiglio;
- attività che non costituiscano esercizio della funzione giurisdizionale e, quindi, assistenza e preparazione nell'emissione di provvedimenti;

- attività para-giurisdizionale quale: liquidazioni, predisposizione di comunicazioni, avvisi, vidimazione dei ruoli esattoriali ed altre attività non comportanti decisioni giurisdizionali;
- ricerche giurisprudenziali e dottrinali;
- aggiornamento della base informativa documentale;
- conservazione della giurisprudenza della sezione;
- gestione dei rapporti con le parti, gli ausiliari e il pubblico;
- stesura della minute dei provvedimenti più semplici;
- formazione ed aggiornamento dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi;
- cura delle banche dati dei supporti informativi.

Settore penale

Dibattimento, udienza preliminare e riti alternativi

- esame del fascicolo presso la cancelleria, con verifica della regolarità formale dell'instaurazione del giudizio, con particolare riguardo alla notifica degli atti: esame della lista testi delle parti, studio delle problematiche giuridiche sottese al capo di imputazione, con il compimento di ricerche giurisprudenziali;
- presenza alle fasi processuali, con eventuale stesura finale di una relazione che comprenderà una sintesi ed i risultati dell'istruttoria e delle questioni processuali trattate.

Il numero dei procedimenti seguiti non potrà mai essere inferiore al numero di udienze pubbliche previste dal regolamento per la pratica forense.

Nel caso di procedimenti a porte chiuse, i praticanti potranno assistere all'udienza, previo il consenso delle parti interessate.

Non è prevista la presenza alle camere di consiglio aventi ad oggetto misure di prevenzione, incidenti di esecuzione, eccetera.

ARTICOLO 8

Durante il periodo di pratica, il tirocinante è tenuto:

- a svolgere le attività previste dal progetto formativo con diligenza e continuità;
- a rispettare gli obblighi di riservatezza, di rispetto e di riserbo verso chiunque, per quanto attiene i dati, informazioni e conoscenze acquisite durante la collaborazione e a mantenere il segreto, per quanto conosciuto in ragione della propria attività, con l'obbligo di astensione dalla deposizione testimoniale;
- ad astenersi da qualunque attività nell'eventualità in cui egli si sia occupato della vicenda durante il precedente tirocinio ovvero in ogni altro caso trattato dal professionista presso il cui studio ha compiuto il precedente periodo di pratica professionale forense, avanti il Magistrato presso il quale si svolge il tirocinio e ciò per tutta la durata del tirocinio.
- Ad astenersi da qualunque altro impegno professionale per tutta la durata del tirocinio presso un Ufficio Giudiziario, fatta salva la possibilità di essere destinatario di una borsa di studio o di un contributo finanziario.

I medesimi non potranno mai, in nessun caso, assumere incarichi professionali afferenti alla vicenda di cui sono occupati, in nessun grado di giudizio.

Inoltre saranno esclusi dall'attività del tirocinante tutti i compiti che non rivestano una diretta valenza formativa per i partecipanti, quali l'attività di cancelleria o di carattere amministrativo.

Il praticante avvocato è tenuto ad assistere, comunque, ad un numero di udienze nella misura prevista dal regolamento per la pratica forense e, al termine del periodo di tirocinio, dovrà presentare un'adeguata relazione, nel libretto della pratica forense, per l'approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine.

ARTICOLO 9

In caso di violazione di tali principi o di norme comportamentali il Magistrato affidatario o il tutor del tirocinante, segnaleranno al Presidente del Tribunale l'eventuale illecito compiuto.

Il Presidente del Tribunale, di concerto con il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza, ha facoltà di interrompere, in qualunque momento, il tirocinio per le seguenti cause:

- venir meno del rapporto fiduciario fra Magistrato affidatario e tirocinante;
- mancato rispetto degli obblighi assunti;
- il tirocinio potrà inoltre essere interrotto, in qualsiasi momento, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, di concerto con il Presidente del Tribunale, per violazione di norme deontologiche.

ARTICOLO 10

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non comporta alcun onere per l'amministrazione della giustizia.

Il Consiglio dell'Ordine assicura il praticante avvocato contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile, presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l'ufficio giudiziario si impegna a segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente agli istituti assicurativi, nonché al Consiglio dell'Ordine.

*** **

ARTICOLO 11

Il presente regolamento entrerà in vigore il 2 gennaio 2008 e da tale data sarà operativa la convenzione con il Tribunale di Vicenza.

Vicenza, 27 novembre 2007

TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
GIUDICE UNICO DI 1° GRADO

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Giuseppe BOZZA

Dr. Giuseppe Bozza – Presidente del Tribunale di Vicenza



Avv. Lucio Zarantonello – Presidente Consiglio dell'Ordine Avvocati

Di Vicenza